



**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MONTECCHIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il GIUDICE DI PACE di Montecchio Emilia, in persona del **dr. avv. ALFREDO CARBOGNANI** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 724/09 di R.G, decisa con dispositivo letto all'udienza del 22.06.10 promossa con ricorso ex art. 22 L. 24.11.81 n. 689 presentato XXXXXXXXXXXXX. - opponente –

contro

UNIONE PM VAL D'ENZA

Oggetto: opposizione al verbale 300849 del 12.08.09 della P.M. della Val D'Enza conclusioni: il ricorrente chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La PG rilevava e contestava al ricorrente la La PG con il verbale opposto rilevava e contestava al ricorrente la violazione di cui all'art. 142/8 cds per aver superato di non più di 40 km il limite di velocità imposto in loco con conseguente applicazione della relativa sanzione e decurtazione di 5 punti dalla patente di guida. Avverso detto verbale il ricorrente ha proposto opposizione, sostanzialmente contestando nel merito la rilevata infrazione, siccome a dire del ricorrente non commessa nei gravi termini espressi dal giudizio della autorità di P.S. e nel caso evidenziando uno stato soggettivo particolare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle risultanze processuali e dalla documentazione agli atti, non risultano ragioni per procedere all'accoglimento del ricorso contro il verbale, che non può pertanto sostanzialmente essere annullato. Infatti le ragioni esposte dal ricorrente, contro le risultanze attualmente disponibili (in particolare la dichiarazione della PG), non bastano per confermare (almeno ai fini che qui interessano) la versione fornita dal ricorrente. Deve essere considerato (analogamente a quanto avviene per le violazioni di carattere penale, alle quali – almeno per tale profilo – le violazioni amministrative appaiono sostanzialmente equiparabili) che al Giudice è concessa da un lato, e riservata dall'altro, la facoltà di effettuare valutazioni particolari dell'accaduto, alle quali gli Agenti di Polizia Giudiziaria non sono tenuti, dovendo questi semplicemente limitarsi a prendere atto dei meri aspetti oggettivi, provvedendo quindi alle valutazioni del caso sulla base degli elementi disponibili e senza scendere all'analisi degli aspetti soggettivi della violazione, in particolare circa la sussistenza della colpa, che in ipotesi può anche prescindere dalla sussistenza del fatto materiale.

Lo strumento è preciso e controllato e perciò non può errare la rilevazione e non è d'obbligo la sua taratura e verifica periodica (Cass. 17361/08). La visibilità delle postazioni di rilevazione è dovuta, nei termini di legge, dal 3.8.07 e comunque non vi è prova che la stessa non fosse visibile. Al contrario il verbale attesta e fa fede del rispetto dell'art. 142 comma 6bis

cds e dell'art. 201 1bis e) cds circa la visibilità della postazione, la apposizione della debita cartellonistica. Del resto il fatto che a posteriori non vi fossero adeguati cartelli anche dalle laterali non significa che gli stessi non vi fossero all'atto dell'accertamento, ben potendo la PM, come in genere in effetti procede, collocare anche debiti cartelli mobili ad adeguata distanza.

Del resto l'onere della prova incombe al ricorrente ed avverso la pubblica fede di cui è dotato il verbale diventa una prova se non diabolica praticamente difficile se non impossibile. Né ancora può considerarsi che una pattuglia od un'auto collocata per la rilevazione, sia pure civile, resti potenzialmente sufficientemente visibile, anche se la parte ricorrente non l'ha potuta vedere; non averla vista non significa che non fosse visibile, e del resto non si può pretendere, né è possibile, che la pattuglia ovvero l'attrezzatura per la rilevazione vengano collocati ben in vista o addirittura paradossalmente in strada. Anche sulla preventiva segnalazione della postazione e sulla sua visibilità si è già detto e viene ritenuto quanto attestato a verbale e così pure dalla conoscenza dei luoghi derivante dalle attestazioni a verbale la segnaletica può e deve essere ritenuta adeguata.

Contro le violazioni ex art. 142 cds (velocità), pur tenendo conto della recente circolare del Ministro On.le Maroni, che chiarisce l'applicazione della legge in vigore, ma non muta (né potrebbe farlo) la stessa, in forza di Cass. S.U. 17355/09 i verbali fanno fede fino a querela di falso laddove attestano il rispetto dell'art. 142 comma 6 bis cds (visibilità e segnalazione delle postazioni).

Pertanto non è ammessa la prova contro il fatto che le postazioni fossero appunto segnalate e visibili, né ovviamente a maggior ragione può valere la mera dichiarazione del ricorrente, ovvero elementi tratti dalla rilevazione di altri accertamenti. La violazione perciò sussiste sotto il profilo oggettivo.

Né sussistono ragioni valide e documentate che sotto il profilo soggettivo, vuoi ex art. 3 vuoi ex art. 4 (stato necessità) L. 689 consentano di escludere a tal titolo la sussistenza della violazione. Del resto, quanto contestato nel ricorso, risulta smentito già nel verbale (rispetto del comma 6 bis dell'art. 142 cds) e nel caso ribadito dalla PM fin dal verbale, mentre non è vero che solo laddove sussista il c.d. Decreto Prefettizio previsto dall'art. 4 L. 168/02 si possa omettere la contestazione immediata, essendo la stessa consentita (omessa contestazione) anche ex art. 201 cds. Né sussistono come detto ragioni valide e documentate che sotto il profilo soggettivo, vuoi ex art. 3 vuoi ex art. 4 (stato necessità) L. 689 consentano di escludere a tal titolo la sussistenza della violazione.

Per quanto riguarda poi l'inadeguatezza del limite apposto in loco si osserva quanto segue, richiamando a tal fine ancora – pressoché letteralmente – quanto sopra già esposto. Che il problema meriti la dovuta attenzione è fuori di dubbio, essendo pertanto giusto che i limiti sussistenti vadano rispettati a prescindere da tutte le – a volte pretestuose – eccezioni di forma.

Il luogo dell'infrazione e soprattutto la sottoposizione dello stesso a limite di velocità è attestata dal verbale. E' in re ipsa perché il verbale attesta infatti che la rilevazione è stata fatta in zona sottoposta a limite di velocità. L'onere della prova non incombe alla PA e comunque è stato assolto con le attestazioni a verbale, facenti fede. Anche sulla preventiva segnalazione

della postazione e sulla sua visibilità si è già detto e viene ritenuto quanto attestato a verbale. Come indicato dalla PM nel verbale, la segnaletica è corretta (per lo meno nel senso di marcia della ricorrente), mentre ci si trova comunque in un centro abitato; inoltre a nulla rileva che un altro mezzo non sia stato eventualmente fermato. Il ricorso pertanto va rigettato.

Non di meno le considerazioni svolte dalla parte ricorrente possono indurre, se non appunto ad accogliere il ricorso, quanto meno ad omettere anche per equità l'applicazione della sanzione della decurtazione dei punti dalla patente di guida della ricorrente e la eventuale (nel comma 9) non ulteriore sospensione della patente di guida.

E ciò non è impedito dalla modifica del C.d.S. di cui all'art. 204 bis entrato in vigore con il D.L. 151/03 come convertito con la L. 214/03 (laddove prevede che il giudice di pace, nel caso di rigetto del ricorso, non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie e la decurtazione dei punti) in quanto, dalla lettera della legge, resta impedita appunto in primo luogo la "esclusione" della sanzione accessoria della sospensione della patente ma non già – almeno letteralmente - la sua eventuale "riduzione".

E la stessa considerazione può essere svolta anche per la sanzione della decurtazione dei punti; la natura della stessa del resto rimane dubbia, essendo incerto se essa sia una sanzione accessoria ovvero una sanzione autonoma e principale, propendendo questo giudice per la prima ipotesi.

In ogni caso – come è già stato evidenziato - il caso è per lo meno dubbio, posto che le motivazioni addotte dalla parte ricorrente sono tali, se non da consentire di accogliere il ricorso, per lo meno da farlo considerare al fine della determinazione delle sanzioni accessorie.

Inoltre sul tema in trattazione appare quanto mai auspicabile un nuovo intervento del legislatore, ovvero della Consulta, per chiarire la portata e l'effettivo ambito di applicabilità delle citate norme del C.d.S., in particolare dell'art. 204 bis per i profili sopra descritti.

Ciò consente frattanto ad avviso del giudicante un'attenuazione degli effetti accessori pur nel caso di conferma dell'atto impugnato, laddove detta conferma sia frutto di una residuale valutazione dubbia.

Inoltre sempre la norma in esame (l'art. 204 bis CdS) presenta profili, se non di illegittimità costituzionale, quanto meno di tecnica legislativa assolutamente impropria, siccome impone al giudicante non già un principio da applicare bensì un comportamento specifico da tenere, anzi addirittura la stessa concreta decisione che deve adottare, con conseguente concreto rischio di inevitabile conflitto fra le competenze delle autorità legislative e giurisdizionali.

Infatti la considerazione che al rigetto del ricorso deve necessariamente seguire la sanzione accessoria nella sua interezza e della decurtazione dei punti sarà semmai compito dei massimi organi giurisdizionali (Cassazione e Consulta) ma non già del legislatore, il quale dovrebbe limitarsi a fissare dei principi con le relative sanzioni principali ed accessorie, senza entrare - ripetesi - nel merito del comportamento (se non addirittura nel dettaglio delle decisioni) che il giudicante deve adottare, imponendogli un comportamento specifico piuttosto che un altro. Dovrebbe spettare infatti al pur onorario giudicante, e non al legislatore, stabilire se la pena accessoria, pur non escludibile, sia o meno riducibile. Dovrebbe spettare inoltre al

giudicante e non al legislatore stabilire se, pur nel caso di rigetto del ricorso, in casi invero quanto meno incerti, per mitigare gli effetti dell'accertata e sussistente (ma almeno dubbia) contestazione, possano essere ridotte od addirittura omesse le varie sanzioni accessorie e la stessa decurtazione dei punti. Ancora, anche prescindendo dalla forzatura di tecnica legislativa sopra accennata, per la stessa norma (art. 204 bis) insieme al principio enunciato (non possibilità di esclusione delle sanzioni accessorie) resta poi ed ancor prima del tutto assolutamente impregiudicato per lo stesso (non chiaro) legislatore in ogni caso "il principio del libero convincimento" del giudice, con conseguente effettiva possibilità di intervenire – appunto specie in casi incerti e dubbi come quello in esame – quanto meno sulle sanzioni accessorie, pur nel caso di rigetto del ricorso.

Conseguentemente, se non altro ovvero anche in forza di tale principio del "libero convincimento", non risulta (e non può essere) impedito di effettuare la riduzione (specie della sospensione della patente) o persino l'azzeramento delle varie sanzioni accessorie e della stessa decurtazione dei punti, al fine di mitigare gli effetti dell'accertata e sussistente (ma non di meno dubbia ex art. 4 L. 689/81) violazione.

Pertanto, anche a tal titolo può ritenersi, se non raggiunta la piena prova della esimente della violazione ai fini dell'accoglimento del ricorso, quanto meno sussistente un motivo per l'annullamento della decurtazione dei punti. In sostanza le motivazioni esposte dall'opponente nel ricorso non possono essere ritenute sufficienti per l'annullamento del verbale impugnato e rilevanti ai fini della non irrogazione della sanzione, bensì solo per l'attenuazione degli effetti attraverso l'annullamento della decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Risulta perciò allo stato ragionevole rigettare il ricorso stesso e confermare conseguentemente il verbale di contestazione impugnato, ma con le limitazioni sopra descritte e motivate, nonché sancite nel dispositivo.

Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria si provvede alla conferma nella ridotta misura iniziale di cui all'art. 202 C.d.S.. Spese compensate.

Non di meno risulta possibile (anche perché l'art. 204 bis cds non consente la non comminazione della sospensione della patente di guida nel caso di rigetto del ricorso, ma non impedisce la riduzione del relativo e di confermare perciò solo il periodo già eventualmente scontato la stessa sospensione della patente con esclusione anche delle altre sanzioni accessorie come la inibizione notturna alla guida e la descritta decurtazione dei punti. Per gli altri motivi si è già ampiamente detto. Il ricorso pertanto va rigettato.

PER QUESTI MOTIVI

Il GIUDICE DI PACE di Montecchio Emilia , visto l'art. 23 L.689/81, sulle conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando

RIGETTA

l'opposizione proposta da XXXX avverso verbale n. 300849 del 12.08.09 della P.M. della Val D'Enza e

CONFERMA

il suddetto atto opposto. Spese compensate Si determina la sanzione nell'importo di cui al verbale 155,00.

Ex art. 204 bis CdS annulla e quindi non applica la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida del conducente.

Montecchio Emilia 22.6.10

IL GIUDICE DI PACE

Dr. A. Carbognani

Il Cancelliere B3

Dott.ssa Maria Antonia Ferrulli

Depositato in Cancelleria il _____

Il Cancelliere B3

Dott.ssa Maria Antonia Ferrulli